

Oltre 330.000 soci in tutta Italia
Membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
Membro BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs
Membro di Consumers International

Contributo di Altroconsumo

audizione con la rappresentanza dei consumatori, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge S.3110 in materia di liberalizzazioni : *“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*

**X Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato
Roma, 3 febbraio 2012**

Altroconsumo¹ ringrazia la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato per l'opportunità offerta, tramite questa audizione, di poter condividere le proprie perplessità e proposte in merito al DL 3110 sulle liberalizzazioni.

Premessa

Riteniamo molto positivo il processo di liberalizzazioni in quanto si rimettono gli interessi dei consumatori al centro della politica economica del Governo. L'aumento del potere d'acquisto per le famiglie è indispensabile per uscire dalla crisi. Aprire alla concorrenza e abbattere le posizioni di rendita è la strada per arrivarci. Per questo è importante che il Governo e Parlamento procedano con determinazione su questa strada senza cedere alle pressioni protezionistiche e conservative delle varie corporazioni.

Per risollevarsi dall'attuale situazione di crisi, il nostro sistema Paese deve diventare più competitivo a livello internazionale e la via principale per ottenere ciò è quella di eliminare le barriere anticoncorrenziali interne, sviluppare finalmente una seria politica dei consumatori e realizzare una società più moderna ed equilibrata.

¹ Altroconsumo, iscritta ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori a livello nazionale, con oltre 300.000 soci in tutta Italia è la più rappresentativa del Paese ed è unico membro BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) del quale è alla presidenza l'Avv. Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo.

Proprio nella convinzione che il decreto liberalizzazioni predisposto dal Governo Monti vada nella giusta direzione ponendo di nuovo il cittadino/consumatore al centro delle scelte politiche, Altroconsumo ha lanciato sul proprio sito una **petizione** a sostegno di tale processo di liberalizzazione, che attualmente ha ricevuto ben 7749 adesioni.

Più specificatamente proponiamo i seguenti emendamenti:

- **Articolo 6 “Norme per rendere efficace l’azione di classe”.**

Appreziamo le novità previste all’art. 6, tuttavia, proprio nell’ottica di rendere l’istituto della class action più effettivamente percorribile siamo a sollecitare l’aggiunta dei seguenti emendamenti all’articolo 140-bis del codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

Testo Emendamento

All’art. 6 del Decreto sulle liberalizzazioni si propone di aggiungere i seguenti emendamenti:

Il comma 2, lett. b) articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale”

Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d’appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”

Il comma 6 primo periodo del medesimo articolo è così sostituito: “All’esito della prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”

Al comma 6 secondo periodo del medesimo articolo le parole “quando è manifestamente infondata” sono soppresse.

Il comma 7 secondo periodo del medesimo articolo è sostituito dal seguente: “sul reclamo la corte d’Appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso”.

***Si aggiunge infine all'art. 6 del decreto liberalizzazioni il seguente comma 2:
"Le modifiche apportate dal presente articolo ai commi 2, lett. b) e 6, secondo periodo, dell'art. 140 bis del Codice del consumo si applicano a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in giudizio del presente Decreto".***

- **Articolo 9 "Disposizioni sulle professioni regolamentate tariffe.**

Rintrodurre l'obbligatorietà per il professionista di fornire al cliente un preventivo scritto precedentemente al conferimento dell'incarico in modo che il consumatore possa essere facilitato nel comparare le differenti proposte e prestazioni professionali per una scelta più consapevole ed adeguata alle proprie esigenze.

- **Articolo 11 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci"**

Ben venga la possibilità per il farmacista di fare sconti anche sui farmaci di fascia A purché si aggiunga l'obbligo di comunicare in maniera trasparente e completa a tutti i clienti, tramite dei pannelli esposti in farmacia, quali sono i farmaci scontati e l'entità dello sconto praticato.

In merito all'obbligo di apporre in ricetta l'indicazione "sostituibile" o "non sostituibile": questa misura è positiva, ma minima. Ai fini della promozione dell'utilizzo dei farmaci generici o equivalenti la misura più educativa ed efficace, già in essere in altri stati dell'UE, è quella di imporre l'obbligo di prescrizione per principio attivo, così che il paziente si familiarizzi con i nomi delle molecole presenti nei vari farmaci in commercio e sia maggiormente responsabilizzato nella scelta dello stesso nel dialogo attivo con medici e farmacisti.

In merito ai farmaci di fascia C con ricetta, ci rincresce che sia stata esclusa la possibilità di loro vendita anche in altri locali commerciali adeguatamente equipaggiati (parafarmacie, ad esempio). Questa limitazione della concorrenza tra canali di vendita non porterà alcun beneficio ai consumatori.

- **Articolo 17 “Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti”**

Eliminare le parole: “che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera”, estendendo così a tutti i distributori la libertà di approvvigionarsi dal produttore che si preferisce.

- **Articolo 27 “Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base”**

Riteniamo che nella definizione del conto di base si debba prendere come riferimento l'accordo sul conto semplice siglato sotto l'egida di Banca d'Italia tra associazioni dei consumatori e Abi nel 2010.

Per i consumatori, infatti, sarebbe più vantaggioso di quanto attualmente previsto nel DL soprattutto perché consente un certo numero di operazioni con il solo pagamento del canone annuo.

Questo lo schema approvato:

Tipologie di servizi di Conto Semplice	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo in Euro tramite ATM della banca o del Gruppo Crédit Agricole	Illimitate
Prelievo in Euro tramite ATM di altre banche	6
Operazioni di addebito delle domiciliazioni RID	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Pagamenti ricorrenti effettuati con addebito in c/c	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico con addebito in c/c in Euro	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	6
Comunicazioni trasparenza (incluse spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto	4

e documento di sintesi)

Operazioni Pago Bancomat

Illimitate

Per quanto concerne poi **la commissione d'istruttoria veloce**, che dovrebbe sostituire nel rosso di conto corrente le spese sostitutive del massimo scoperto, proponiamo che sia indicato un limite all'applicazione della commissione.

Tale commissione, poi, non deve essere applicata su importi bassi di rosso, pensiamo siano corretti 500 euro a trimestre.

Infine il valore deve essere giustificato dai costi effettivamente sostenuti dalle banche per la valutazione veloce del cliente.

- **Articolo 29 “Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica”**

In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

Proposta: la riduzione del risarcimento per equivalente ci sembra eccessiva, potrebbe bastare il 20%, d'altro canto riteniamo che l'assicurato che opti per il risarcimento in forma specifica possa avere anche una riduzione della tariffa assicurativa (attualmente in media il 5% che sia almeno il 10%)

- **Articolo 32 “Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato del rischio, liquidazione dei danni”**

Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Proposta: la riduzione deve essere indicata con un minimo (10%) vale sia per l'ispezione precontrattuale sia per l'installazione della scatola nera. Devono essere chiariti i tempi massimi per l'ispezione contrattuale

- **Articolo 34 “obbligo di confronto delle tariffe r.c.auto”**

Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

Proposta: così come è formulata riteniamo sia sostanzialmente inutile, l'agente proporrà preventivi di compagnie i cui premi sono notevolmente superiori di quello sottoposto al cliente. Quindi formalmente rispetta il dettame di legge ma di fatto non aiuta la reale concorrenza.

Riteniamo che sia necessario introdurre misure più efficaci che, anziché prevedere l'obbligo di una generica “pluri-informazione” su prodotti presenti sul mercato, ma che l'intermediario non vende (con i conseguenti elevati rischi di ingannevolezza e scarsa utilità dell'informazione stessa), impongano l'obbligo di offrire al cliente il prodotto più adeguato alle sue esigenze tra quelli trattati (*best choice*) e soprattutto eliminino gli ostacoli allo sviluppo delle agenzie plurimandatarie, (evidenziati nella stessa Relazione del Presidente AGCM Antonio Catricalà in occasione dell'audizione avanti la Xa Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato in data 12.10.2011), in primo luogo estendendo anche ai rami vita il divieto per le imprese di imporre vincoli di distribuzione esclusiva, oggi limitato ai rami danni.

Per perseguire tali obiettivi, proponiamo che l'art.34 sia modificato come segue:

- **Art.34 – Misure per la concorrenza e la tutela del consumatore nei servizi assicurativi**
1 (nuovo) – Gli intermediari di assicurazione iscritti alla Sezione B (broker) del Registro unico degli intermediari assicurativi sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente

ed esaustivo, quale sia, tenuto conto della tariffa e delle altre condizioni contrattuali, il prodotto più adeguato alle sue esigenze tra quelli presenti sul mercato. Gli intermediari di assicurazione iscritti alla Sezione A (Agenti) del Registro unico degli intermediari assicurativi sono soggetti al predetto obbligo di informazione con riferimento ai prodotti offerti dalle compagnie per le quali operano. Per l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dal presente comma, gli intermediari possono trattare i dati dei clienti e dei relativi contratti assicurativi, fatti salvi i diritti ed obblighi di cui decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2 (invariato) – Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto l'informazione di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

3 **(modificato)** – Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione **di una sanzione** da parte dell'ISVAP a carico **dell'intermediario iscritto alla Sezione B del Registro unico degli intermediari assicurativi ovvero a carico delle compagnie che hanno conferito il mandato all'agente, che rispondono in solido con questo**, in una misura non inferiore ad euro 50.000 e non superiore ad euro 100.000.

4 **(nuovo)** – *I divieti di cui all'art.8 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami vita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° giugno 2012.*

Auspichiamo vivamente che le liberalizzazioni siano l'occasione per far finalmente prevalere il principio del merito, grazie ad una trasparente competitività, rispetto a quello della mera appartenenza.

- **Articolo 39 “Liberalizzazione di vendita della stampa quotidiana periodica e disposizioni connessi al diritto d'autore”.**

Appare apprezzabile e condivisibile la liberalizzazione in materia di diritti connessi. D'altra parte non si comprende tuttavia come possa contemporaneamente dirsi che il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi è gestibile nell'ambito del libero mercato mentre per converso si mantiene, per quanto concerne il diritto d'autore, il regime di monopolio, di cui all'art. 180 l.d.a. Come più volte dimostrato dalle inchieste di Altroconsumo il monopolio della SIAE, con le sue inefficienze, in particolare per quanto concerne l'intermediazione dei diritti online è ormai da ritenersi obsoleto e oltre a pesare sulle casse dello Stato deprime l'innovazione

Proposta:

- inserire al comma 2 art 39 le parole sotto evidenziate in grassetto

*2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli **autori** artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita` di gestione nonche´ l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivitaa` di amministrazione e intermediazione **del diritto d'autore e dei diritti connessi** al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e` libera;*

- eliminare il seguente comma 4 e sostituirlo con questo: **“E’ abrogato l’art 180 legge 22 aprile 1941, n.633”**

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Societa` Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Per informazioni:

Dott.ssa Silvia Castronovi -Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Cell.335-375326 e-mail: pr@altroconsumo.it